

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

(Provincia di Bologna)

COPIA

N. 49

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione
- Seduta pubblica -

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 Solita sala delle Adunanze.

Convocata con le formalità prescritte dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, si è riunito oggi il Consiglio Comunale

All'appello risultano presenti:

- | | |
|------------------------|----|
| 1) TORRI ELENA | SI |
| 2) CAVAZZA GIANALBERTO | SI |
| 3) FINETTI MICHELE | SI |
| 4) CARPANI FRANCESCA | SI |
| 5) TAMARRI ZENO | SI |
| 6) DABIZZI ILARIA | SI |
| 7) TAGLIOLI MICHAEL | SI |
| 8) POZZI MASCIA | SI |
| 9) MIGLIANTI PASQUINO | SI |
| 10) TAGLIOLI PAOLO | SI |
| 11) CASELLI MARA | SI |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, PASQUINI PAOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TORRI ELENA - SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'o.d.g.

OGGETTO:

Modalità di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e di alcune tipologie di rifiuti speciali. Approvazione regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la vigente normativa che disciplina la gestione dei rifiuti urbani e assimilati:

- ✓ Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli articoli 198 e 205;
- ✓ Delibera del Consiglio d'Ambito Camb/2016/51 del 26.07.2016 "Servizio di gestione integrata rifiuti urbani - Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio";
- ✓ Legge Regionale n. 23/2011;
- ✓ Legge Regionale n. 16/2016;

Visto il Regolamento per modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali, predisposto dall'Ufficio competente, allegato al presente atto;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per modalità di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali, costituito a n. 52 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione dell'avvenuta pubblicazione.

OGGETTO:

~~Modalità di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e di alcune tipologie di rifiuti speciali.
Approvazione regolamento.~~

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

REGOLAMENTO PER MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ED ASSIMILAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione*
- Art. 2 Definizioni*
- Art. 3 Finalità*
- Art. 4 Classificazione dei rifiuti*
- Art. 5 Esclusioni*
- Art. 6 Criteri di assimilazione*
- Art. 7 Tassa/tariffa*

TITOLO II - Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art. 8 Competenze del Gestore*
- Art. 9 Tipologia dei rifiuti oggetto della raccolta*
- Art. 10 Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla raccolta differenziata*
- Art. 11 Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta*
- Art. 12 Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani*
- Art. 13 Riduzione della produzione del rifiuto*
- Art. 14 Raccolta e trasporto*
- Art. 15 Smaltimento, recupero ed avvio al pretrattamento.*

TITOLO III - Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

- Art. 16 Recupero di materiali ed energia*
- Art. 17 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi*
- Art. 18 Ordinanze*
- Art. 19 Centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate)*
- Art. 20 Incentivi e agevolazioni*
- Art. 21 Attività del volontariato*

TITOLO IV - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

- Art. 22 Gestione del servizio di spazzamento (ove previsto)*
- Art. 23 Contenitori e cestini portarifiuti*
- Art. 24 Gestione dei rifiuti cimiteriali*
- Art. 25 Aree occupate da mercati*
- Art. 26 Aree occupate da pubblici esercizi*
- Art. 27 Carico e scarico merci*
- Art. 28 Aree pubbliche occupate da cantieri*
- Art. 29 Manifestazioni pubbliche*
- Art. 30 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti*
- Art. 31 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale*
- Art. 32 Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche*

TITOLO V - Controlli, sanzioni e disposizioni varie

- Art. 33 Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza*
- Art. 33 bis Agenti accertatori*
- Art. 33 ter Ispettori Ambientali Volontari*
- Art. 33 quater Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario*
- Art. 33 quinquies Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario*
- Art. 33 sexies Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento*
- Art 33 septies Obblighi e compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario*
- Art 33 octies Revoca del decreto di nomina*
- Art. 33 nonies Turni di servizio*
- Art. 33 decies Controllo sul servizio*
- Art.33 undecies Disciplina transitoria*

TITOLO VI - Sistema sanzionatorio

- Art. 34 Proventi ed autorità competente a ricevere rapporto*
- Art. 35 Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento in contenitori pubblici e dell'abbandono sul suolo dei rifiuti*
- Art. 36 Disposizioni sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006*
- Art. 37 Tipologie e importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta da parte degli utenti*
- Art.38 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

- Art. 39 Principio di solidarietà*
- Art. 40 Concorso di persone nella violazione*
- Art. 41 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie*
- Art. 42 Non trasmissibilità dell'obbligazione e verbalizzazione*
- Art. 43 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni*
- Art. 44 Notificazione delle violazioni*
- Pagamento in misura ridotta*
- Art .45 Pagamento in misura ridotta*
- Art. 46 Ordinanza Ingiunzione*
- Art 47 Opposizione innanzi all'Autorità Giudiziaria*
- Art. 48 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*
- Art. 49 Prescrizione*

TITOLO VII - Norme transitorie e finali

Art. 50 Entrata in vigore

Art.51 Abrogazioni

TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1 **Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento è redatto ai sensi del decreto legislativo 152/06 e ss.mm.ii con particolare riferimento agli artt. 198 e 205, alla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB /2016/51 del 26 luglio 2016, (*Servizio di gestione integrata rifiuti urbani- Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio*) alla legge Regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n.23, alla legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2016, ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme, delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero, avvio al pre-trattamento o smaltimento degli stessi ed in particolare la regolamentazione del servizio SGR (Servizio Gestione Rifiuti).

In particolare il regolamento stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d);

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento e sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si intende per:

Comune: l'Amministrazione comunale.

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. (art.183 co.1 lett. a) D. lgs.152/2006)

Cestino: contenitore stradale di piccole dimensioni, in ferro od altro materiale, privo di coperchio, sorretto da un palo adatto a contenere tipologie di rifiuti urbani quali carta, plastica, od indifferenziato non provenienti dalla spazzatura domestica.

Cassonetto: contenitore stradale di grosse dimensioni, in ferro od altro materiale, dotato di coperchio con apertura a pedale o bocchette, adatto a contenere rifiuti indifferenziati o differenziati di provenienza domestica.

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (art.183 co.1 lett. f) D. Lgs.152/2006).

Detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art.183 co.1 lett. h) D.lgs.152/2006).

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Avvio al pre-trattamento: il trasporto conseguente alla prima fase di raccolta differenziata per il conseguente conferimento agli impianti di raccolta.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/06.

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata e indifferenziata ai servizi di raccolta

Autocompostaggio domestico: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'articolo 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 152/06.

Raccolta itinerante (dove previsto): le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati.

Raccolta Porta a porta (dove previsto): operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito;

Stazione ecologica di base o isola ecologica (Mini o Maxi ECO-PUNTO): piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di materiali della raccolta differenziata e indifferenziata (esse sono accessibili in qualsiasi momento).

Centri di raccolta (ex S.E.A. – Stazione Ecologica Attrezzata): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (D.M. 8 aprile e ss.mm.ii. art.183 co.1 lett.mm) D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Piattaforme ecologiche o stazioni di travaso: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi della raccolta; da tali piattaforme escono i materiali che saranno avviati a recupero o smaltimento.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

Rifiuti speciali assimilabili recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze ,effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza al transito (art.183 co.1 lett. oo) D. Lgs.152/2006 e s.m.i.).

TARI (Tassa/Tariffa Rifiuti) componente dell'imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le tariffe vengono calcolate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ovvero, in alternativa, commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

RSU: Acronimo di Rifiuti Solidi Urbani che comprendono Rifiuti Domestici anche ingombranti, rifiuti Speciali assimilati agli urbani, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche e private, rifiuti giacenti in strade, piazze, rifiuti cimiteriali provenienti da estumulazioni ed esumazioni (art. art.184 co.2 D. lgs.n.152/2006 e s.m.i.).

SGR:Acronimo di Sistema Gestione Rifiuti.

Rifiuti Urbani Pericolosi: rifiuti urbani,provenienti da raccolta differenziata che contengono o si presume che contengano sostanze pericolose così come stabilito dalla Premessa di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/2006 e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi.

Pinocchio fa la differenza: Si tratta di un progetto in collaborazione con la Fondazione Collodi ed intende promuovere ed accrescere la consapevolezza dei bambini riguardo alla raccolta differenziata e al riciclaggio/riuso. Pinocchio è testimonial del progetto, poiché conquista l'immaginazione dei bambini ed impersona un'immagine positiva del riciclaggio dei rifiuti. L'azione è rivolta agli alunni delle 3e classi della scuola primaria, ai loro insegnanti e alle loro famiglie, oltre che ai Comuni e alle aziende che gestiscono i rifiuti urbani.

Sei tu che fai la differenza: Progetto che si pone l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata nei comuni soci di Cosea Ambiente SpA. Il progetto coinvolge sia le attività commerciali e produttive (utenze non domestiche) sia le abitazioni private (utenze domestiche).

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello unico di dichiarazione).

Art. 3 Finalità

La corretta gestione dei rifiuti urbani è intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi; in particolare:

- raccolta territoriale a contenitori rivolta prevalentemente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche distribuite nel tessuto urbano;
- raccolta di prossimità rivolta alle utenze non domestiche delle aree commerciali per determinate filiere di materiale;
- raccolta mediante centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) con conferimento diretto da parte dell'utenza;
- raccolta porta - porta a favore delle utenze domestiche e non domestiche.

La raccolta differenziata, che deve essere assicurata da ciascun comune appartenente all'ambito territoriale ai sensi e con gli obiettivi di cui all'art. 205 D. Lgs. 152/2006, è finalizzata a:

- a) ridurre il più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute tenuto conto anche dell'attivazione del Centro di Coordinamento RAEE;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'articolo 222 del decreto legislativo 152/06.

Fatto salvo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento relativo, il Gestore del servizio, si fa carico della promozione e della diffusione delle informazioni relative a:

- finalità ed obiettivi della raccolta differenziata;
- organizzazione del servizio;
- modalità e procedure di attuazione;
- andamento periodico del servizio;

individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per la divulgazione delle informazioni agli utenti.

Art. 4 **Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti vengono classificati, in base all'origine in *rifiuti urbani* e *rifiuti speciali* e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in *rifiuti pericolosi* e *rifiuti non pericolosi*. Sono rifiuti **urbani ai sensi dell'art.184 co.2 D.Lgs. 152/2006**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunari e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono classificati in Rifiuti Urbani Interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private e Rifiuti Urbani Esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

Sono rifiuti **speciali ai sensi dell'art.184 co.3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/06;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 5 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria;
- alle acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti! provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
- ai sottoprodotti quali:

a) materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

b) materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;

c) eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi di programma, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281.

Art. 6 Criteri di assimilazione

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, come individuati al successivo elenco di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della Tari, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite dal presente articolo.

Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, determina l'assimilazione all'urbano del rifiuto speciale non pericoloso.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente articolo ai fini dell'applicazione della Tari sulle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dal co.649 l. n. 147 del 2014, può avvenire:

- a) su iniziativa del Comune, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile;
- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica .

Sono assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri quantitativi di cui al comma 1 I seguenti rifiuti speciali:

Imballaggi in carta e cartone	15.01.01
Carta e cartone	20.01.01
Imballaggi in plastica	15.01.02
Plastica	20.01.39
Imballaggi in legno	15.01.03
Legno	20.01.38
Imballaggi in metallo	15.01.04

Metallo	20.01.40
Imballaggi in materiali misti	15.01.06
Imballaggi in vetro	15.01.07
Vetro	20.01.02
Frazione organica umida	20.01.08 e 20.03.02
Frazione organica umida	
Abiti	20.01.10 e 20.01.11
Prodotti tessili	
Sfalci e potature	20.02.01
Ingombranti	20.03.07
Piccoli Elettrodomestici R4	20.01.36
Batterie (pile esauste)	20.01.34 20.01.25
Oli e grassi commestibili	
Cartucce e toner esaurite	20.03.99
Detergenti diversi dal cod. c.e.r. 20.01.29	20.01.30
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17.09.04

Art. 7
Tassa/tariffa

Per l'applicazione della Tassa/Tariffa (Tari) si rimanda all'apposito Regolamento Comunale.

TITOLO II
Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Art. 8 **Competenze del Gestore**

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa. Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
2. Il Gestore, previa verifica dell'Agenzia ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto dell'esigenza dell'utenza;
 - c. fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
3. Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie e comunque specificate nell'allegato tecnico annuale che costituisce relazione di accompagnamento al P.E.F. (Piano Economico Finanziario):
 - a) rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - c) spazzamento;
 - d) rifiuti abbandonati;
 - e) rifiuti urbani particolari;
 - f) stazioni ecologiche di base (ECO-PUNTI)
 - g) centri di raccolta (ex S.E.A. – Stazioni Ecologiche Attrezzate);
 - h) centri di raccolta itineranti ove previsti;
 - i) rifiuti da raccolte differenziate;
 - j) rifiuti speciali assimilati;
 - k) rifiuti da esumazione ed estumulazione.
4. Il gestore può:
 - a) avvalersi della collaborazione delle Associazioni di Volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
 - b) istituire, nelle forme previste dal D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) favorire il mondo della Cooperazione Sociale purchè siano salvaguardate le procedure di affidamento e garantite le iscrizioni di settore nel campo igiene ambientale;

Art. 9

Tipologie di rifiuti oggetto della raccolta

Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 152/06, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'Agenzia, in accordo con i Comuni. Le tipologie di rifiuti raccolti attualmente nell'intero territorio sono le seguenti:

a) **Carta e cartone:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte, succhi di frutta ..), fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti;

b) **Indifferenziati e/o secco residuale:** assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata per affettati, stagnola/alluminio e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, piatti e posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti dentifricio e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato ai centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate);

c) **Ingombranti in genere** come ad esempio Mobilio ed Imbottiture (materassi, cuscini, etc.)

d) **Multimateriale:** la raccolta che comprende vetro, plastica, lattine e barattoli metallici (attivo solo nei Comuni di Pescia e Monghidoro);

e) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, piccole potature, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, pezzetti di legno, paglia e segatura, fazzoletti, tovaglioli, salviette di carta, piatti/bicchieri/posate biodegradabili

f) **Plastica:** frazione recuperabile costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), bicchieri, piatti, contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo, cellophane, vaschette;

g) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):** apparecchiature facenti parte delle categorie di cui all'All.I D.Lgs. 14/03/2014, che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

h) **Rifiuti urbani pericolosi**: rifiuti di cui all'art 2 del presente regolamento (ad esempio medicinali scaduti e le pile).

i) **Scarti vegetali in genere**: comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;

j) **Vetro**: barattoli, scatolette in metallo, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL);

Eventuali ed ulteriori nuove raccolte differenziate saranno meglio esplicitate nell'allegato tecnico annuale che costituisce relazione di accompagnamento al P.E.F. (Piano Economico Finanziario) o Convenzioni specifiche tra Comune e Gestore.

Il Gestore potrà, valutate le reali potenzialità di recupero degli impianti e/o modifiche convenzionali CONAI, comunicare cosa mettere o non mettere nei contenitori dedicati alle singole raccolte.

All'interno dei Centri di Raccolta è possibile conferire altre tipologie di rifiuto. L'elenco completo è rilevabile nel Regolamento Centri di Raccolta.

Art. 10

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed alla raccolta differenziata

Nel territorio comunale è attiva una modalità di raccolta che si avvale sia del sistema a contenitori stradali sia della modalità domiciliare del porta a porta. Per quanto attiene alle utenze domestiche e non domestiche inserite nel tessuto artigianale/industriale, il sistema di raccolta è strutturato secondo la modalità stradale, in cui, le varie frazioni di rifiuto differenziato vengono raccolte tramite ECO-PUNTI e indifferenziato tramite contenitori sparsi. Al fine di non incentivare l'assimilazione il Gestore potrà attivare rapporti commerciali finalizzati ad attivare servizi personalizzati per il recupero dei rifiuti speciali in genere.

Per quanto attiene alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche inserite nel tessuto urbano (attività commerciali in genere), il sistema di raccolta è prevalentemente strutturato secondo la modalità a contenitori stradali per le diverse frazioni di rifiuto intercettabili in forma differenziata (carta, plastica, vetro, organico e sfalci). I contenitori sono localizzati, quando possibile, insieme a quelli per il conferimento del rifiuto indifferenziato, in piazzole denominate isole ecologiche di base (ECO-PUNTI). Dove attivo il progetto "**Sei Tu Che Fai La Differenza**", per le utenze non domestiche può anche essere prevista la messa in dotazione di bidoni carrellati che le stesse dovranno tenere nelle immediate vicinanze della proprietà in cui in giorni stabiliti avverrà il prelievo da parte del Gestore, realizzandosi in questo modo una raccolta personalizzata denominate raccolte di prossimità.

Il servizio verrà eseguito secondo le frequenze previste dall'allegato tecnico e/o progetto esecutivo annuale. Qualora per eventi eccezionali (festività infrasettimanali, scioperi, ecc.) il servizio normale non potesse essere svolto, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti.

Carta e Cartone: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume degli imballaggi di carta e cartone e conferendo giornali, riviste, cataloghi e fogli in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore azzurro per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate.

Indifferenziato e/o Secco Residuale: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, in appositi sacchi a perdere ben chiusi riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più voluminosi avendo cura di non introdurre altri materiali recuperabili oggetto di raccolta differenziata.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore grigio o nero presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carellati.

Multimateriale (Vetro/lattine/barattoli metallici e Plastica): il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso riducendo il volume (ove possibile) dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Organico: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, inserendo in appositi sacchi biodegradabili (forniti dal Gestore secondo modalità da concordare) ben chiusi, riducendo il volume (ove possibile) dei materiali biodegradabili avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori carellati da Lt. 240 di colore marrone presenti sul territorio nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Plastica: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi, in modo sfuso riducendo il volume dei contenitori avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore giallo per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carrellati.

Scarti vegetali (sfalci e potature): il servizio è effettuato, per piccole quantità, mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, riducendo il volume (ove possibile) dei materiali più ingombranti e avendo cura di non introdurre altri materiali non compatibili. È importante mettere tutti gli scarti vegetali sfusi privi di sacchetti e contenitori di qualsiasi genere e tipo.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori di colore marrone presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Si richiama per questa tipologia specifica di raccolta, considerata la caratteristica territoriale, l'esigenza di un corretto comportamento dell'utenza a non inserire materiale infiammabile come ad esempio ceneri considerate spente.

Vetro/lattine/barattoli metallici: il servizio è effettuato mediante conferimento da parte dell'utenza domestica e non domestica, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9 in merito alle frazioni conferibili e successive modifiche che il Gestore potrà comunicare con mezzi propri, risciacquando o asportando accuratamente residui liquidi e/o organici, in modo sfuso avendo cura di non introdurre sacchetti di plastica o altri materiali non compatibili.

I conferimenti senza vincolo di orario e/o giornata potranno essere effettuati negli appositi contenitori o campane di colore verde per l'Emilia Romagna presenti nei cosiddetti MINI o MAXI ECO-PUNTI.

Per quanto attiene le utenze non domestiche il Gestore secondo le modalità del progetto "Sei Tu Che Fai La Differenza" si rende disponibile, previo accordo con

l'Amministrazione Comunale, per attivare raccolte personalizzate tramite la fornitura di bidoni carellati.

Per quanto attiene al servizio di raccolta effettuato con modalità porta-porta:

- deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto, nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i rifiuti devono inoltre essere ubicati esternamente, nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono e comunque sulla strada pubblica o ad uso pubblico la sera antecedente la data prevista per la raccolta;
- i sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio;
- qualora per eventi eccezionali (festività infrasettimanali, scioperi, ecc.) il servizio normale non potesse essere svolto, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in modo comunque da non causare problemi agli utenti. L'eventuale spostamento del giorno di raccolta, verrà comunicato dal gestore agli utenti interessati con volantini, manifesti, o altro;
- gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato, prevenendo comunque la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, oltre a tenere pulito il punto di conferimento;
- i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
- nel caso vi fossero sacchi o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti interessati devono provvedere a tale pulizia;
- il conferimento di sacchi e contenitori deve avvenire ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale. Se ciò non fosse possibile, una volta avvenuta la raccolta, i contenitori dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile per evitare i suddetti inconvenienti;
- i rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi o schiacciati in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
- in corrispondenza dei contenitori è vietato depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori;
- una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al fine di non rendere vana la separazione fatta dagli utenti, con erronei conferimenti da parte di ignoti, i contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della propria proprietà, nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali;

- la pulizia e la disinfezione dei contenitori è a carico degli utenti.

In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune potrà imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori.

Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovrà essere segnalata agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Allo scopo di regolamentare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, al fine di una tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio, il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti.

Per gli utenti che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati, la consegna degli stessi e se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni Comunali, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori che potranno essere messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali e saranno in custodia al titolare o legale rappresentante della ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente regolamento.

E' fatto divieto di mescolanza dei rifiuti fatti oggetto di raccolta differenziata.
Modalità di conferimento del rifiuto con raccolta stradale:

Per quanto attiene alla modalità di raccolta effettuata mediante contenitori stradali raggruppati in isole ecologiche di base (ECO-PUNTI), valgono le seguenti modalità:

- per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o secco residuale dovranno essere contenuti in sacchetti ben chiusi;
- i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo tale da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
- l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;
- l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;
- non si possono conferire nei contenitori oggetti voluminosi quali ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- non si possono depositare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;
- non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), materiali liquidi e che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);
- non si possono conferire materiali inerti anche se derivanti da attività edilizie domestiche;
- non si possono spostare i contenitori dalla sede in cui si trovano.

Per la raccolta stradale si elencano le seguenti tipologie di conferimento:

Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione all'apposito numero telefonico (da specificare e personalizzare per ogni Comune):

La raccolta viene svolta su tutto il territorio comunale servito dai contenitori, tramite programmazione delle segnalazioni pervenute al numero verde (gratuito) , dalle segnalazioni fornite dagli addetti operativi della raccolta R.S.U. e dal personale comunale.

La raccolta viene svolta suddividendo gli ingombranti metallici, legnosi e plastici dai beni durevoli (RAEE) e dai restanti ingombranti residuali.

Le quantità da conferire saranno concordate direttamente con il gestore al momento della prenotazione.

Quantità superiori ai 5 colli o ritiri anticipati/posticipati rispetto al programma preventivo di richiesta effettuata dall'utente o dall'Amministrazione Comunale saranno oggetto di valutazione per l'attivazione di un rapporto commerciale secondo le tariffe riportate nell'allegato tecnico.

Ogni prenotazione effettuata presso il numero verde verrà comunicata a mezzo fax/e-mail al comando di polizia municipale riportante i nominativi dell'utenza, luogo concordato e la tipologia del rifiuto ingombrante al fine di non incorrere nella sanzione prevista per gli scarichi abusivi e occupazione di suolo pubblico.

Il materiale ingombrante oggetto di raccolta dovrà essere posizionato nel luogo stabilito la sera precedente la giornata raccolta.

Servizio di raccolta mediante Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate)

L'utenza ha la possibilità di conferire ai Centri di Raccolta i rifiuti previsti dall'apposito regolamento. Per quanto riguarda le modalità di conferimento si rimanda al "Regolamento dei Centri di Raccolta (ex S.E.A. - Stazioni Ecologiche Attrezzate)".

Art. 11

Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio intercomunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente i centri abitati e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con la differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro dei territori comunali.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.

Al fine di garantire il migliore servizio possibile, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

Il conferimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento; in particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi negli idonei sistemi di raccolta.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

L'organizzazione della raccolta, con riferimento in particolare alla dotazione di cassonetti, contenitori, sacchi e loro volumetrie, frequenze di raccolta, è regolata all'interno dell'allegato tecnico al disciplinare tecnico tra Agenzia e Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi qualora approvata.

Art. 12 **Collocazione dei contenitori/sacchi per rifiuti urbani**

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati saranno collocati dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal codice della strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.

Il conferimento di sacchi ed eventuali bidoni carrellati da parte dell'utenza deve avvenire in accordo con il gestore, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale e per ridurre i disturbi alla popolazione; non potrà in alcun modo essere realizzato in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche se pedonale.

Sono ammessi i depositi di rifiuti ingombranti secondo le indicazioni dell'art. 10 paragrafo "Modalità di conferimento del rifiuto ingombrante con raccolta stradale tramite prenotazione all'apposito numero telefonico" soggetti a prenotazione telefonica di ritiro.

E' fatto divieto a tutti i cittadini di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Comune.

Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nel progetto delle opere di

urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti.

Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere del Gestore.

Il Gestore si impegna a redigere un prontuario tecnico che riporta il dimensionamento delle piazzole e/o spazi da occupare, le prescrizioni tecniche generali ed i parametri di dimensionamento per il numero di contenitori da posizionare.

Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il soggetto che gestisce tali interventi deve darne preventiva comunicazione al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 13

Riduzione della produzione del rifiuto

È possibile ridurre la produzione dei rifiuti riutilizzando vari tipi di materiali considerati di scarto, ad esempio:

1. riutilizzo buste per la spesa come contenitori per il secco residuale indifferenziato;
2. riutilizzo degli imballaggi di carta e cartone per il contenimento di giornali, quotidiani, cataloghi ecc.;
3. riutilizzo di imballaggi in vetro
4. restituzione degli imballaggi primari in vetro ove attivo il vuoto a rendere;
5. utilizzo della bio compostiera per il compostaggio domestico della frazione organica;
6. Utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile durante manifestazioni, feste o utenze complesse che rilevano grande produzione di rifiuti sostituibili con materiali biodegradabili;
7. utilizzo di borse in materiale durevole e non usa e getta per il conferimento dei rifiuti monomateriali e per gli acquisti di beni di consumo.

Tutte le modalità di recupero porteranno alla minore produzione dei rifiuti e di conseguenza all'abbattimento delle volumetrie raccolte sul territorio.

A tale proposito il Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale potrà predisporre sistemi incentivanti per il miglioramento o l'istituzione di nuove iniziative per la minore produzione di rifiuti.

Ogni nucleo familiare, può procedere a praticare l'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti (autocompostaggio domestico) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. L'autocompostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina), a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di materiale putrescibile finalizzato al compostaggio è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

Le Amministrazioni Comunali ed il gestore provvederanno a diffondere informazioni al fine di favorire un corretto utilizzo di questa pratica di recupero dei rifiuti organici.

Art. 14
Raccolta e trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati manualmente e/o meccanicamente con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalle Amministrazioni comunali competenti al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, transito in deroga ai limiti di peso, ecc.).

Sarà favorita la raccolta robotizzata al fine di ridurre i rischi per gli addetti alla raccolta e garantire l'incolumità del cittadino nonché il massimo contenimento dei costi di raccolta.

Art. 15
Smaltimento, recupero e avvio al pre-trattamento

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore presso la discarica di CO.SE.A. Consorzio e/o in alternativa in impianti debitamente autorizzati dalle autorità in conformità della legislazione vigente.

Il recupero e l'avvio al pre-trattamento avverrà in impianti autorizzati individuati dal Gestore regionali e/o provinciali.

Tutti i rifiuti raccolti, sia tal quali che in modo differenziato, saranno pesati ufficialmente a destino per il recupero e/o pre-trattamento e/o smaltimento.

TITOLO III

Recupero di materiali e di energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto

Art. 16
Recupero di materiali ed energia

Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 152/06.

Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al decreto legislativo 152/06, alla legge regionale Emilia Romagna 27/94 e ss.mm.ii., alla legge regionale

n. 16/2015 tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Art. 17

Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'Agenzia e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'Agenzia.

Art. 18

Ordinanze

Generiche: Il Sindaco o il Dirigente incaricato può provvedere, con Ordinanza, ad adottare le misure necessarie per la corretta applicazione del presente Regolamento.

Contingibili ed Urgenti: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 152/06, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:

1. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Sanità, dell'Ambiente e delle Attività produttive, il presidente della Regione e ARTESIR, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte;
2. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 19

Centri di Raccolta (ex S.E.A - Stazioni Ecologiche Attrezzate)

Ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 27/94 e ss.mm.ii., delle linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria e del D.M. 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006 è stato istituito

n. 1 centro di raccolta (ex stazione ecologica attrezzata) sito in Località Panigale - a servizio del Comune di Lizzano in Belvedere;

Ai sensi dell'art 183 co.1 lett.mm) e del decreto ministeriale 8 aprile 2008 si intende per centro di raccolta un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I, paragrafo 4.2 del succitato decreto, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il centro di raccolta sarà recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia del centro di raccolta.

Il centro di raccolta sarà dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata.

Il Comune ha approvato anche il Regolamento di Gestione del proprio Centro di Raccolta. A tal proposito si rimanda alle specifiche gestionali del citato regolamento.

**Art. 20
Incentivi ed agevolazioni**

Il Gestore può predisporre forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata da concordare con le Amministrazioni Comunali.

Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario vigente.

In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Comune e/o il Gestore del servizio, avranno facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati: ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa condotta con mezzi adeguati oltre gli abituali canali d'informazione adottati dagli Enti promotori..

**Art. 21
Attività del volontariato**

Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nel rispetto della normativa di settore.

Previa concertazione con i Comuni e/o enti competenti .

TITOLO IV
Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani

Art. 22
Gestione del servizio di spazzamento (ove previsto)

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche così intese:

- a) le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi, ai sensi del decreto legislativo 285/92;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali
- c) aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc..

Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri enti.

I Comuni possono istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento e la posizione dei cestini stradali è specificata nell'Allegato tecnico di servizio tra il Comune ed il Gestore, nonché all'interno della Carta dei servizi.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate.

Art. 23
Contenitori e Cestini portarifiuti

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, Comune e/o Gestore, possono installare appositi contenitori/cestini portarifiuti.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati, a cura del Comune e, se affidato, al Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche secondo quanto stabilito dall'Allegato Tecnico di Servizio

Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici

E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura. Fatta salva l'applicazione della Legge penale, chiunque danneggia o imbratta i contenitori per la raccolta dei rifiuti è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 24
Gestione dei rifiuti cimiteriali

L'articolo 184 comma 2, lettera f) del decreto legislativo 152/06 e il decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 classificano, i rifiuti cimiteriali provenienti da

esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'articolo 184 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254. L'articolo 2 comma 1, lettera e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'articolo 2 comma 1, lettera f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e), punti 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera f), punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono

- essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
- b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
 - c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani;
 - d) le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Art. 25

Aree occupate da mercati

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta. Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 26

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire l'esecuzione del servizio.

Art. 27
Carico e scarico merci

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale.

Art. 28
Aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività edilizie, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.

E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

E' fatto altresì obbligo, a chi effettua le suddette attività edilizie, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 29
Manifestazioni pubbliche

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico, alla pulizia di dette aree dopo l'uso, nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Gli organizzatori di tali iniziative sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione al Comune e comunicheranno al soggetto Gestore del servizio, con un preavviso

minimo di 10 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare o impegnare.

Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 30

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti.

Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 31

Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 32

Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, e sulle aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, ed in tal caso a raccogliere e a conferire le deiezioni degli animali all'interno di sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o nei cestini getta rifiuti sparsi nel territorio.

TITOLO V

Controlli, sanzioni e disposizioni varie

Art. 33

Funzioni dei Comuni e dell'Unione di Comuni e Soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza

1. Ciascun Comune o Unione di Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna è tenuto ad esercitare le funzioni inerenti l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le stesse. I

Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di svolgere le suddette funzioni in forma associata .

2. In base a quanto stabilito dall'articolo 9 della L.R. Emilia Romagna Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, per l'accertamento e la contestazione delle sanzioni di cui al successivo art.37, il Comune o l'Unione dei Comuni può avvalersi anche del soggetto che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati che svolge tali funzioni attraverso propri dipendenti nominati Agenti Accertatori.

3. Ove ritenga, il Comune o l'Unione dei Comuni, può istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell' "Ispettore Ambientale Volontario" (di seguito anche solo "Ispettore") cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.

4. E' fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia giudiziaria nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, nei limiti delle loro attribuzioni.

5. I soggetti di cui al precedente comma sono esonerati dall'obbligo di specifica formazione previsto nel presente Regolamento nel caso in cui sia prevista, in strumenti di regolazione regionale, un'apposita procedura di formazione.

6. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è disciplinata dal Comune o dall'Unione dei Comuni quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 33 bis **Agenti accertatori**

I dipendenti del gestore, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 33 ter, possono assumere la qualifica di Agenti Accertatori dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni in coordinamento con ATERSIR e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 33 *sexies*.

2. Gli Agenti Accertatori devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Essi svolgono le funzioni inerenti l'accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse.

3. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Agenti Accertatori sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti del servizio, quelle relative ai materiali in dotazione e quelle relative alla formazione di cui all'art. 33 *sexies* vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio relativo all'anno successivo, redatto da ATERSIR, previo assenso in riferimento al dettagliato preventivo dei costi presentato dal gestore sulla base delle esigenze del comune o dell'unione di comuni interessati e direttamente dall'ente locale per quanto riguarda le spese di formazione. Il costo del servizio di vigilanza è definito sulla base delle indicazioni dell'Agenzia .

Art. 33 ter
Ispettori Ambientali Volontari

Gli Ispettori Ambientali Volontari, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 33 *quater*, possono essere nominati dopo avere partecipato ai corsi di formazione organizzati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, singolarmente o in forma associata, in coordinamento con ATERSIR e dopo avere superato l'esame finale, secondo le modalità previste all'articolo 33 *sexies*.

2. Gli Ispettori Ambientali Volontari devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, corredato di foto ed estremi identificativi, che attesti il loro ruolo. Il Servizio di Ispettore Ambientale Volontario costituisce un servizio volontario, non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. Potrà essere previsto unicamente il rimborso delle spese a carico del Comune o dell'Unione di Comuni.

3. Il singolo Ispettore deve assicurare lo svolgimento del servizio in adempimento a quanto stabilito dal Comune, salvo fornisca adeguate motivazioni per l'eventuale impedimento allo svolgimento dell'attività.

4. Le spese relative alla vigilanza esercitata dagli Ispettori Ambientali Volontari sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, ivi compresi i rimborsi spese preventivamente autorizzati, e quelle relative ai materiali in dotazione agli Ispettori Ambientali Volontari, comprese quelle per la dotazione di cui al successivo articolo 33 *septies*, comma 2, sono a carico del Comune; fanno eccezione le spese relative alla formazione di cui all'articolo 33 *sexies* che vengono inserite nel piano economico-finanziario del servizio redatto da ATERSIR. Il Comune provvederà affinché i volontari siano dotati degli opportuni D.P.I (dispositivi di protezione individuale) e affinché siano coperti da assicurazione sotto ogni profilo, anche verso i terzi.

Art. 33 quater
**Requisiti per la nomina ad Agente accertatore o ad Ispettore Ambientale
Volontario**

Per partecipare ai corsi di cui al successivo articolo 33 *sexies* e ottenere la nomina ad Agente Accertatore o ad Ispettore Ambientale Volontario, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne, anche non definitive, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative in materia ambientale;
- d) non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere idoneo all'espletamento del servizio, in base ad accertamento condotto da un medico iscritto alle strutture sanitarie locali;
- f) essere in possesso del titolo della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- g) avere superato l'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 33 *sexies*.

Art. 33 quinquies
Nomina di Agente Accertatore o Ispettore Volontario

La nomina ad Agente Accertatore o Ispettore Ambientale Volontario avviene tramite decreto sindacale, o decreto del Presidente dell'Unione di Comuni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 33 *sexies*.

2. Ai fini di individuare gli Ispettori, il Comune o l'Unione di Comuni pubblica un apposito avviso invitando gli interessati alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 33 *sexies*, precisando i requisiti per la partecipazione ai corsi ed i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame finale, come definito al successivo articolo 33 *sexies*.

3. I Comuni e le Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ATERSIR CAMB/2016/51 del 26 luglio 2016, comunicano ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti nominati quali Agenti Accertatori o Ispettori Volontari Ambientali, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune o dell'Unione di Comuni e dei relativi contatti.

Art. 33 *sexies*

Corsi di formazione e obbligo di aggiornamento

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni inerenti l'accertamento, la contestazione, la riscossione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, ATERSIR ed i Comuni o l'Unione di Comuni si coordinano nell'organizzazione di uno specifico corso di formazione integralmente gratuito.

2. Tanto i dipendenti dei gestori individuati per divenire Agenti Accertatori quanto i soggetti interessati a divenire Ispettori Ambientali Volontari devono partecipare al corso di formazione di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore che sarà articolato come di seguito:

Parte I – Modulo Regionale (80% delle ore previste) avente ad oggetto tematiche formative di livello generale. Questo Modulo sarà svolto integralmente, incluso l'esame, attraverso una piattaforma on-line. A seguito del superamento dell'esame on-line verrà rilasciata un'attestazione da parte di ATERSIR.

Parte II – Modulo Locale (20% delle ore previste), riservato a chi ha superato l'esame relativo al Modulo Regionale, avente ad oggetto tematiche formative di livello locale, tenuto da personale esperto e qualificato del Comune, dell'Unione di Comuni o di altro Ente, Azienda o Agenzia Formativa individuata dal Comandante della Polizia Municipale o Locale. Questo Modulo sarà svolto presso gli uffici dei Comuni nel cui territorio i soggetti partecipanti al corso dovranno svolgere la propria attività, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. Il Modulo Locale terminerà con un esame finale (di seguito identificato come "esame finale"), scritto, orale od entrambi, in base alla scelta del Comune o dell'Unione di Comuni interessati. In ogni caso, per poter partecipare all'esame finale, è necessario assistere almeno all'80 % del totale delle ore del Modulo Locale. Ad esito del superamento dell'esame finale verrà rilasciata un'attestazione da parte del Comune o dell'Unione di Comuni.

3. Ad esito dell'esame finale del Modulo Locale verranno stilate due graduatorie dei candidati idonei a divenire, rispettivamente, Agenti Accertatori e Ispettori Ambientali Volontari. Una volta approvate le graduatorie, seguendone l'ordine in base alla

votazione raggiunta dai candidati, il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, procederà alla nomina di tanti soggetti accertatori delle suddette due categorie, quanti ne sono necessari. A parità di votazione il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, sceglierà tra i candidati iscritti in graduatoria con il criterio ritenuto più opportuno.

4. Un Ispettore Ambientale che abbia superato l'esame finale del corso di formazione può prestare la propria attività anche a favore di altri Comuni senza dover ripetere il Modulo Locale e l'esame finale. Sarà facoltà del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni, accogliere o rigettare l'istanza.

5. Gli Agenti Accertatori dipendenti del medesimo gestore, che abbiano superato l'esame finale del corso di formazione, possono prestare la propria attività all'interno di tutto il territorio gestito dal medesimo gestore, previo accordo tra i Comuni interessati ed il gestore stesso.

6. Il Modulo Regionale del corso di formazione in linea generale verte almeno sulle seguenti materie:

a. Elementi generali di diritto amministrativo, con particolare riguardo ai principi fondamentali dell'attività amministrativa

b. Atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle previsioni contenute nella Legge n.241 del 1990 c. Legge n.689 del 1981: principi generali

d. Fasi del procedimento sanzionatorio: accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione

e. Principi che governano il corretto conferimento dei rifiuti urbani, con focus sui comportamenti degli utenti anche in relazione agli atti generali assunti da ATERSIR in materia.

7. Per quanto attiene al Modulo Locale, il Comandante della Polizia Municipale o Locale, o un suo delegato, è il responsabile dell'intero procedimento relativo alla realizzazione dei corsi di formazione, ivi incluse l'organizzazione, la scelta dei docenti e la presidenza della Commissione per l'esame finale. Le materie del corso di formazione in linea generale, salvo ulteriori specificazioni apposte nell'avviso pubblicato dal Comune, vertono almeno sulle seguenti materie:

a. Nozioni di ordinamento enti locali;

b. Illeciti amministrativi in materia ambientale, anche in relazione alla diversa tipologia di raccolta dei rifiuti urbani effettuata dal Comune o dall'Unione di Comuni.

c. Nozioni generali in materia di sicurezza nello svolgimento dell'attività.

d. Esercitazione nella predisposizione degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio con esempi e valutazione delle problematiche più frequenti in relazione al conferimento dei rifiuti urbani

8. I Comuni e le Unioni di Comuni possono organizzare i corsi di formazione relativamente al Modulo Locale singolarmente o in forma associata tra più Comuni.

9. Con cadenza minima biennale, e comunque in ogni caso sia richiesto da ATERSIR, per le parti di cui al Modulo Regionale, o dai Comuni, per le parti di cui al Modulo Locale, vengono predisposti corsi di aggiornamento per gli Agenti Accertatori e per gli Ispettori Ambientali Volontari la cui frequenza è obbligatoria pena la revoca della nomina.

Art 33 septies

Obblighi e compiti dell'Agente Accertatore e dell'Ispettore Ambientale Volontario

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari, nell'espletamento delle funzioni, devono assicurare il rispetto delle norme e delle leggi qualificandosi con cortesia e fermezza nei confronti di eventuali contravventori. In particolare sono tenuti a:

- a) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- b) indossare, se richiesto, divisa o eventuale pettorina ;
- c) qualificarsi sia verbalmente che attraverso il tesserino di riconoscimento;
- d) redigere, al termine di ciascun turno, rapporto di servizio con tutte le segnalazioni previste, che deve essere consegnato al Comando di Polizia Municipale o Locale;
- e) usare con cura i mezzi e le attrezzature assegnati che devono essere restituiti al termine del turno di servizio;
- f) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le normative in materia di protezione dei dati personali
- g) informare ed educare i cittadini.

2. Il Comando di Polizia Municipale o Locale, se lo ritiene opportuno, munisce gli Ispettori di una macchina fotografica digitale e/o video camera digitale per eventuali riprese che dovranno comunque essere fatte nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali.

3. Gli Agenti Accertatori, oltre agli obblighi e alle funzioni indicate per gli Ispettori, provvedono all'accertamento e alla contestazione nei confronti dei soggetti che abbiano commesso violazioni nella materia disciplinata dal presente Regolamento, ivi inclusa la redazione dei verbali con contestazione, immediata o tramite notificazione successiva, ai responsabili. Resta in ogni caso di competenza della Polizia Municipale o Locale la fase di applicazione della sanzione. Gli atti assunti dagli Agenti Accertatori dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni, al comando di polizia del Comune o dell'Unione di Comuni nel cui territorio sono stati assunti.

4. Rientra comunque tra i precipui compiti degli Agenti Accertatori e degli Ispettori Ambientali Volontari quello di facilitare i cittadini nell'adempimento dei propri doveri civici e nell'osservanza delle regole preposte all'esatto conferimento dei rifiuti e alla rimozione delle deiezioni animali, fornendo le informazioni necessarie.

5. Nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento possono essere utilizzati mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art 33 *octies* Revoca del decreto di nomina

1. Il decreto di nomina del Sindaco o del Presidente dell'Unione di Comuni, ha una durata massima di anni 5, indicata nel decreto stesso; può essere sospeso o revocato e non ne è ammessa proroga tacita.

2. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, revoca l'incarico all'Agente Accertatore e all'Ispettore Ambientale Volontario in caso di mancata attestazione di frequenza dei corsi di aggiornamento indetti da ATERSIR o dal Comune.

3. Tutte le forze di polizia e la Polizia Municipale o Locale possono segnalare al Sindaco, o al Presidente dell'Unione di Comuni, per iscritto, irregolarità sia a livello funzionale che comportamentale degli Agenti Accertatori o degli Ispettori. Tali segnalazioni vengono valutate dal Sindaco, o dal Presidente dell'Unione di Comuni, anche attraverso accertamenti mirati e, in caso di esito positivo in ordine all'esistenza dell'irregolarità, possono portare alla revoca dell'incarico ed anche, per segnalazioni di particolare gravità, alla sospensione immediata dell'incarico nelle more dell'effettuazione degli accertamenti stessi.

4. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'Ispettore Ambientale Volontario anche per un periodo di assenza continuo superiore a 2 mesi senza prova di legittimo impedimento allo svolgimento del servizio.

5. Gli Ispettori, che per un periodo prolungato superiore a 2 (due) mesi non possano svolgere le proprie funzioni, devono fare apposita richiesta di sospensione dell'incarico per evitare la revoca. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco, o del Presidente dell'Unione di Comuni.

6. Il Sindaco, o il Presidente dell'Unione di Comuni, può revocare l'incarico all'Agente Accertatore oltre che nel caso di segnalazione di cui ai commi 2 e 3, anche su richiesta del gestore, con sostituzione mediante ricorso alla specifica graduatoria dei soggetti risultati idonei.

7. In ogni caso in cui il Sindaco, o il Presidente dell'Unione, intenda procedere alla revoca dell'incarico occorrerà che all'Ispettore o all'Agente Accertatore interessato sia tempestivamente comunicato apposito preavviso di revoca contenente le motivazioni della stessa, con l'indicazione di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive. A seguito dell'analisi della documentazione presentata o, in ogni caso, trascorso il suddetto termine in mancanza di presentazione di osservazioni, il Sindaco o il Presidente dell'Unione di Comuni, potrà procedere con il provvedimento definitivo in cui dovrà darsi conto della valutazione della eventuale documentazione presentata.

Art. 33 *nonies* **Turni di servizio**

1. Gli Ispettori Ambientali Volontari prestano servizio in base alle indicazioni ed in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale o Locale, e/o del Servizio Ambiente del Comune, che verifica la disponibilità dei singoli Ispettori. Le esigenze degli Ispettori devono essere tenute in particolare considerazione, trattandosi di lavoro volontario.

2. L'organizzazione dei turni degli Ispettori Ambientali Volontari è fatta dal Comandante della Polizia Municipale o Locale.

3. Il Comandante della Polizia Municipale o Locale sceglie, tra gli Ispettori, un Coordinatore che avrà cura, in collaborazione con la Polizia Municipale o Locale, di predisporre gli ordini di servizio giornalieri.

4. Gli Agenti Accertatori prestano servizio in base alle indicazioni del gestore del servizio da questo concordate con il Comune nel cui territorio è svolto il servizio stesso.

Art. 33 *decies*

Controllo sul servizio

1. Il Comune o l'Unione di Comuni provvede con mezzi propri o di altre strutture alla vigilanza sul corretto funzionamento del servizio svolto dagli Ispettori Volontari Ambientali.
2. Il gestore del servizio svolge con mezzi propri la vigilanza ed il controllo sull'operato degli Agenti Accertatori e ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio viene svolto il servizio con cadenza semestrale o su specifica richiesta del Comune qualora se ne ravvisi la necessità, salvo diversa previsione contenuta nei Contratti di servizio.

Art.33 undecies Disciplina transitoria

1. Nelle more del perfezionamento ed avvio dei Corsi di Formazione descritti al precedente articolo 33 *sexies*, i Comuni e le Unioni di Comuni procedono alla selezione degli Agenti Accertatori e degli Ispettori Volontari Ambientali tramite corsi di formazione dagli stessi organizzati, attestando il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 33 *quater* (ad eccezione del requisito di cui alla lettera g) dello stesso articolo 33 *quater*) e dei contenuti formativi previsti dal Regolamento, e danno comunicazione ad ATERSIR dei soggetti nominati.
2. I soggetti che sono stati nominati Agenti Accertatori ovvero Ispettori Volontari o che comunque svolgono funzioni ad essi assimilabili, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33 *quater* (ad eccezione della lettera g) dello stesso articolo 33 *quater*) dovranno quantomeno superare l'esame conclusivo del Modulo Regionale appena sarà reso operativo. I Comuni e le Unioni di Comuni possono prevedere la necessità della frequenza e del superamento dell'esame del Modulo Locale.
3. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di aggiornamento periodico di cui al precedente articolo 33 *sexies*, comma 8.
4. I Comuni e le Unioni di Comuni comunicano ad ATERSIR gli elenchi dei nominativi dei soggetti impiegati nelle funzioni attribuite dal presente Regolamento agli Agenti Accertatori e agli Ispettori Volontari Ambientali, affiancando ad ogni nome l'indicazione del soggetto con cui tali soggetti si coordinano all'interno del Comune e dell'Unione di Comuni ed i relativi contatti.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni e le Unioni di Comuni trasmettono ad ATERSIR un report inerente il numero di verbali elevati, le tipologie di sanzioni e gli importi applicati nell'anno precedente.

TITOLO VI Sistema sanzionatorio

Art. 34 Proventi ed autorità competente a ricevere rapporto

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16, che modifica

l'articolo 22 della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23, sono riscossi dal Comune o dall'Unione di Comuni ove è accertata la violazione e devono essere destinati al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.

2. Alle sanzioni per le violazioni di cui al successivo art.37 si applicano le norme in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981, in particolare per quanto riguarda l'accertamento, la contestazione, il pagamento in misura ridotta e le modalità per proporre opposizione avverso le sanzioni elevate.

3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento, competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune o il Presidente dell'Unione di Comuni nel quale è accertata la violazione.

Art. 35

Ulteriori conseguenze dell'erroneo conferimento in contenitori pubblici e dell'abbandono di rifiuti sul suolo

1. Nel caso vengano individuati soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico o di errati conferimenti in contenitori pubblici, l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale Volontario è tenuto a comunicare i dati del responsabile della violazione agli uffici preposti alla riscossione della TARI, ai fini dell'accertamento della posizione tributaria.

2. Se il Comune – o Unione di Comuni – ove vengono individuati i soggetti responsabili del comportamento di cui al comma 1 non è più sottoposto al regime TARI, ma trova applicazione la tariffa puntuale a corrispettivo che viene riscossa direttamente dal gestore del servizio, la segnalazione di cui al comma precedente deve essere fatta agli uffici del gestore preposti alla riscossione della tariffa.

Art. 36

Disposizioni sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque abbandona o deposita rifiuti anche urbani in aree in cui non è prevista la raccolta di rifiuto urbano (aree verdi, aree demaniali, aree pubbliche prive di cassonetti ecc..) ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006.

2. Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all'interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano, è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.

3. L'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, nonché l'abbandono nell'ambiente sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006.

4. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/2006.

Art. 37

**Tipologie e importi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle
modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti**

Violazione	Sanzione		
	Minima	Massima	Pagamento in forma ridotta
1. Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2. Nei casi di cui la punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
3. Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
4. Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
5. Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
6. Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
7. Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8. Spostamento, ribaltamento o danneggiamento delle attrezzature	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00

rese disponibili dal Gestore per il conferimento dei rifiuti (salvo risarcimento danni)			
9. Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
10. Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11. Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
11.1 Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.2 Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
11.3 Rifiuti urbani pericolosi	€150,00	€ 900,00	€ 300,00
12. Abbandono di rifiuti urbani non pericoloso sul suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
13. Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
14. Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
15. Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
16. Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
17. Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
18. Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
19. Mancata pulizia delle aree	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00

destinate a posti di vendita nei mercati			
20. Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
21. Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A/Centri comunali di raccolta)	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
22. Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

Art. 38

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.

Art. 39

Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente regolamento, il proprietario è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 40

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

Art.42

Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 43

Contestazione e verbalizzazione

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale Volontario.

Art. 44

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.

Alla notificazione si provvede a mezzo dei messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 45

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, l'importo della sanzione ridotta secondo la tabella di cui al precedente art. 37, oltre alle spese del procedimento.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale Volontario, oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art. 46 **Rapporto**

Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente dell'ufficio cui sono demandati attribuzioni e compiti del Comune nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

Art. 47 **Ordinanza-ingiunzione**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il verbale di accertamento, a norma dell'art.44, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale, ovvero mediante versamento in c/c postale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine di pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Art. 48 **Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria**

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termini di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 49

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli da 44 a 46, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art.27 della legge 24 novembre 1981, n.689.

I ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

I ruoli sono trasmessi al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione.

Art. 50

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento si prescrive nel termine cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 51

Abrogazioni

Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art. 52

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione dell'avvenuta pubblicazione.

Dell'adozione verrà data idonea informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

PROVINCIA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente:

Modalità di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e di alcune tipologie di rifiuti speciali.
Approvazione regolamento.

Pareri ex art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267:

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti relativi al provvedimento;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Tonini Umberto

Il presente verbale viene firmata a termini di legge.

IL SINDACO
F.to TORRI ELENA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUINI PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

ATTESTA

che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 14/02/2017

essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 del T.U. del D. Lgs. 267/2000).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 del T.U. del D.Lgs. 267/2000)

Lì 14/02/2017

IL SEGRETARIO
F.to PASQUINI PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 20/01/2017 al 04/02/2017 al n. 94, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e della legge 69/2009.

Lì 20/01/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to GATTIANI JACQUELINE